COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

36.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

P	۱G,
Disegno e proposta di legge (Discussione e ap- provazione):	
Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici (2521);	
PISICCHIO ed altri: Norme concernenti corsi integrativi magistrali e dei licei artistici (1802)	55
PRESIDENTE	59
BIASINI	58
Bemporad, Sottosegretario di Stato per	
la pubblica istruzione 257, 2	58
GIORDANO, Relatore 255, 256, 257, 2	58
otazione segreta:	
Presidente	59
	_

La seduta comincia alle 9,30.

SANTUZ, Segretario, f.f., legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici (2521); e della proposta di legge Pisicchio ed altri: Norme concernenti corsi integrativi magistrali e dei licei artistici (1802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pisicchio, Dell'Andro, Rausa, Lospinoso Severini, Nucci, Pisanu, Ianniello e Anselmi Tina: « Norme concernenti corsi integrativi magistrali e dei licei artistici ».

L'onorevole Giordano ha facoltà di svolgere la relazione.

GIORDANO, Relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo e la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Pisicchio ed altri, che sono sottoposti abbinati al nostro esame in sede legislativa, riguardano la retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei

artistici e sono stati presentati con lo scopo evidente di colmare una lacuna rimasta quando con legge 11 dicembre 1969, n. 910, furono istituiti appunto i corsi integrativi in parola.

Tali corsi integrativi avevano lo scopo di allineare gli studenti che provenivano dagli istituti magistrali e dai licei artistici, con un quinto anno, agli alunni degli altri istituti di durata quinquennale, con la possibilità quindi di immettersi liberamente in tutte le facoltà universitarie. Infatti fino ad allora gli alunni provenienti dagli istituti magistrali con corsi di durata quadriennale - non potevano che accedere al magistero e non avevano, quindi, gli stessi diritti dei diplomati dagli altri istituti. Con un quinto anno integrativo si cercò di allineare la loro preparazione a quella degli altri istituti, in modo da consentire il libero accesso anche a costoro a tutte le facoltà universitarie.

Con quella legge, però, non fu trattata in maniera adeguata la parte relativa alla retribuzione del personale impegnato in tali corsi. Tale personale è suddiviso in quattro gruppi: ci sono i docenti dei corsi, che possono essere presi dalle scuole secondarie superiori; i coordinatori didattici, provenienti dalle università; i presidi, che sono quelli degli istituti presso i quali vengono tenuti i corsi; il personale di segreteria e i bidelli per un lavoro ausiliario di collaborazione.

La legge che istituiva i corsi previde un trattamento retributivo soltanto per una di queste categorie, precisamente per i docenti delle scuole secondarie superiori utilizzati nei corsi, o con l'esonero diretto dall'insegnamento, oppure con l'esonero per un numero di ore corrispondente a quelle di insegnamento nel corso; nel caso che questi docenti avessero complessivamente insegnato per un numero di ore eccedente l'orario d'obbligo, era prevista una retribuzione nella misura di 1/18 dello stipendio in godimento. Per le altre categorie non fu prevista alcuna retribuzione.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un caso di « lavoro effettuato e non retribuito ». Dal 1969 fino ad oggi sono stati presentati molti ricorsi da parte del personale interessato, che non è mai stato retribuito, mancando appunto nella legge citata la norma relativa.

I corsi sono stati tenuti e anche in maniera positiva: l'aumento che si è registrato di anno in anno dimostra che c'è stata un'accoglienza positiva. Nel corso dell'anno scolasti-

co 1969-70 sono stati istituiti infatti n. 300 corsi in n. 151 scuole; nel 1970-71 sono stati istituti n. 392 corsi in n. 174 scuole; nell'anno 1971-72, infine, si sono svolti 414 corsi in 198 scuole.

Con il disegno di legge in discussione e con la proposta di legge abbinata si cerca di colmare la lacuna, in due maniere diverse. Per quanto riguarda il triennio che va dal 1969 al 1972 e che prende in considerazione i corsi già svolti, si stabilisce per i coordinatori universitari e per i capi di istituto che hanno svolto mansioni di vigilanza un compenso di 105.000 lire lorde per ogni corso, mentre per il personale di segreteria e per il personale ausiliario il compenso è fissato rispettivamente in lire 90.000 e in lire 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali o licei artistici. Questo significa che presso i vari istituti non è stato tenuto sempre soltanto un corso, tanto è vero che nell'anno 1971-72 in 198 scuole sono stati tenuti 414 corsi (in media due corsi per ogni scuola).

Per quanto riguarda, invece, il periodo successivo, che comincia dall'anno 1972-73 e che si prolunga ormai anche nel 1973-74, la normativa è diversa, perché nel frattempo sono intervenute delle leggi nuove; una che riguarda il personale di segreteria e quello ausiliario, l'altra che riguarda tutto il personale e, in particolare, i presidi. Si tratta innanzitutto della legge 8 agosto 1972, n. 483, che riguarda la retribuzione del lavoro straordinario prestato dal personale di segreteria e dal personale ausiliario, per cui la prestazione fornita da questo personale per i corsi integrativi presso gli istituti magistrali e i licei artistici viene retribuita sulla base di quel provvedimento.

Per quanto riguarda i presidi, si fa riferimento alla legge sullo stato giuridico, che prevede di regolare con un decreto anche il lavoro straordinario per i presidi, per cui le funzioni svolte da questi ultimi come direttori e vigilanti nei corsi integrativi deve rientrare nel lavoro straordinario, come sarà regolamentato dal decreto delegato relativo.

Secondo me questa impostazione è giusta e deve essere approvata, ma mi pare che ci sia una lacuna che occorre mettere in evidenza, nel momento in cui ne cancelliamo un'altra. Se non erro, infatti, il decreto delegato che deriva dalla legge n. 477 e che riguarda il lavoro straordinario, entra in vigore dal 1º ottobre 1974, mentre i presidi hanno svolto certe funzioni anche in precedenza. In sostan-

za non si prevede nulla per il lavoro dei presidi per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, anche se sono stati incaricati della vigilanza e della direzione dei corsi integrativi presso gli istituti magistrali° e i licei artistici.

Il parere del relatore è che il provvedimento deve essere approvato; ma occorre colmare questa lacuna di due anni per i presidi, anche attraverso un emendamento. Mi rendo conto che un emendamento di questo genere dovrebbe essere sottoposto al parere vincolante della V Commissione bilancio, che ha già espresso un parere pienamente favorevole per quanto riguarda il disegno di legge governativo, mentre ha rinviato al disegno di legge medesimo per il parere sulla proposta di legge Pisicchio ed altri, che è identica in tutto al primo, ma prevede il raddoppio delle delle somme.

Ci troviamo di fronte a due difficoltà: o affrontare il parere della V Commissione bilancio, ritardando l'iter del provvedimento, oppure affrontare la lacuna con un successivo disegno di legge. Non so quale sia la difficoltà maggiore e non esprimo preferenze né per l'una né per l'altra.

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non mi soffermo a svolgere gli argomenti, che ha chiaramente ed egregiamente esposto il collega onorevole Giordano, per raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Resta il problema del biennio 1972-1974 per quanto riguarda il compenso ai presidi. Ora, nella relazione al disegno di legge ministeriale è detto: « L'esclusione del compenso per i presidi è stata invece determinata dalla considerazione che la già citata legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola, prevede, tra l'altro, apposita delega per disciplinare i limiti, le misure orarie e le condizioni per l'effettuazione di lavoro straordinario per il personale direttivo della scuola». Indubbiamente il vuoto c'è. Desidero però fare una considerazione così su due piedi, perché i colleghi possano considerare se è tranquillizzante ai fini che ci proponiamo, nel senso di non lasciare soluzioni di continuità nel risolvere i problemi: mentre con la legge 8 agosto 1972, n. 483, si è provveduto alla erogazione di un assegno annuo pensionabile, assorbente il compenso speciale una tantum già in godimento da parte del personale non insegnante, per quanto riguarda i presidi si è lasciata all'emanazione delle norme delegate sullo stato giuridico del personale la possibilità di decidere in merito al compenso ai presidi.

Noi sappiamo che il provvedimento ha avuto un *iter* piuttosto travagliato presso la Commissione bilancio, dove è stato molto difficile reperire i capitoli di bilancio ai quali imputare la spesa. Il Ministero del tesoro non voleva che si utilizzasse del « denaro fresco », ma che la legge fosse finanziata con delle somme già stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Alla fine è stato trovato un accordo: i relativi capitoli sono indicati nel disegno di legge.

Inviando alla V Commissione bilancio, per il prescritto parere, un emendamento che comporta un aumento di spesa, rischiamo di perdere molto tempo e di vederci respinto il provvedimento. Credo, peraltro, che in sede di norme delegate si possa regolamentare la materia, nel momento in cui saranno stabiliti i compensi per il personale direttivo (in questo vorrei però essere confortato anche dal parere dell'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione).

Il Governo preferirebbe che il provvedimento venisse approvato nella seduta odierna, in modo da non rinviare ulteriormente il pagamento a tutte le categorie che sono coperte dal disegno di legge.

PRESIDENTE. In sostanza, il rappresentante del Governo ci dice che la lacuna riguardante i presidi era voluta, come si desume anche dal testo della relazione al disegno di legge, in quanto si prevede di colmarla con altro provvedimento.

L'onorevole relatore resta della sua opinione o aderisce a questa interpretazione?

GIORDANO, Relatore. Resto della mia opinione, che ho esposto in termini accademici: non so infatti come il decreto delegato che riguarda il lavoro straordinario dei presidi possa disporre retroattivamente. Fra l'altro, l'ho già letto e non c'è niente di retroattivo.

A questo punto, sarebbe molto facile presentare un emendamento, ma mi rendo conto delle difficoltà che si polrebbero incontrare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BIASINI. Mi pare che il problema posto dal collega onorevole Giordano esista. Al ter-

mine della discussione potremmo invitare il Governo, con un ordine del giorno, a tenere presente che c'è la necessità di provvedere a questo vuoto che si è creato, magari in via amministrativa.

Mi pare anche che sia troppo poco ignorare il problema o lasciarlo soltanto consacrato nella discussione.

BEMPORAD, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per il Governo non ci sono obiezioni: resti a verbale che il Governo stesso assume l'impegno di provvedere a colmare questo vuoto di due anni in via amministrativa, per quanto riguarda i compensi spettanti ai presidi.

GIORDANO, *Relatore*. Se c'è questo impegno, non è necessario presentarè l'emendamento. Ci penseranno i presidi a farlo rispettare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la Commissione assume come testo base quello del disegno di legge, per cui, in caso di approvazione, la proposta di legge di iniziativa dei deputati Pisicchio ed altri dovrà intendersi assorbita.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.

Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.

Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

(È approvato).

ART. 2.

Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'articolo 1 si osservano i seguenti criteri:

- a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in lire 105.000 al lordo per ogni corso;
- b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in lire 90.000 e in lire 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

(È approvato).

ART. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'articolo 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di lire 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

Alla spesa di lire 423.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge nell'esercizio 1973 si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1102 e n. 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente in ragione di lire 73.000.000 e di lire 350.000.000.

All'onere annuo, valutato in lire 62.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1861 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1973, rispettivamente in ragione di lire 54.500.000 e di lire 7.500.000, e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorenti variazioni di bilancio.

Il relatore, su suggerimento della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

All'onere complessivo di lire 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1102 e n. 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 135 milioni e di lire 350 milioni.

All'onere annuo, valutato in lire 62 miioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante iduzione, in ragione rispettivamente di lire 54.500.000 e di lire 7.500.000, dei capitoli n. 1861 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'emendamento del reatore interamente sostitutivo dell'articolo 4. (È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici » (2521):

Presenti e votant	ti			. :	25
Maggioranza .					13
Voti favorevoli				25	
Voti contrari		٠.		0	

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2521, risulta assorbita la proposta di legge Pisicchio ed altri (1802).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bellotti, Berlinguer Giovanni, Bertè, Biasini, Bini, Buzzi, Caiazza, Canepa, Castiglione, Cervone, Chiarante, Giannantoni, Giordano, Meucci, Picciotto, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Santuz, Spitella, Tedeschi e Tessari.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO